

UDITI, nell'adunanza del 3 ottobre 2016, il relatore Cons. Clemente Forte e il correlatore Cons. Marco Pieroni;

DELIBERA



la "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadri mestre maggio-agosto 2016".

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadri mestre;
- 2) oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadri mestre;
- 3) quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadri mestre;
- 4) schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI

Clemente Forte
Marco Pieroni

IL PRESIDENTE

Alessandro

Depositato in segreteria in data **- 4 OTT. 2016**

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, 6/10/2016

IL DIRIGENTE

Maria Laura Iorio

IL DIRIGENTE
DOTT. SSA Maria Laura Iorio

Maria Laura Iorio

PAGINA BIANCA



1. Considerazioni Generali

1.1. La legislazione del quadrimestre

a) Quadro riassuntivo

Nel periodo maggio-agosto 2016 sono state pubblicate 36 leggi, di cui 15 aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali, 6 recanti la conversione di decreti legge e 11 d'iniziativa parlamentare. Risultano pubblicati anche 30 decreti legislativi (Tavola 1).

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria (ivi compresi i decreti legislativi) vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura di dettaglio, quando indicata.

Le prospettazioni di cui alle tabelle sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, anzitutto perché i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, in quanto non sempre sono messi a disposizione dal Governo i quanto mai opportuni, corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.



b) gli oneri creati nel quadrimestre

Nel complesso, il totale degli oneri creati dalle leggi e dai decreti legislativi pubblicati nel periodo considerato presenta un profilo nettamente decrescente, per passare da 2.322 milioni per il 2016 a quasi 1.072 milioni per il 2017, che poi diventano 575 milioni per il 2018 (Tavola 2).

Il maggior onere creato per il 2016 dipende per poco più della metà dalla legge n. 131 (di conversione del decreto legge n. 67, riguardante la proroga delle missioni internazionali).

Di entità non del tutto trascurabile (11 per cento circa rispetto al 2016) è l'onere permanente creato dalle leggi e dai decreti legislativi del periodo, pari a 261 milioni.

A seguito essenzialmente di due leggi di ratifica (nn. 77 e 152), gli oneri comportati dalle leggi esaminate nella presente Relazione si riferiscono anche all'esercizio 2015: essi si ragguaglionano ad una cifra pari a circa 525 mila euro. Come sempre, tale effetto contabile (in termini di creazione di oneri a carico dell'esercizio precedente) è dovuto all'operare dei particolari meccanismi previsti dalla legge di contabilità in merito alla conservazione e all'utilizzo delle coperture con fondo speciale per determinati settori, come, appunto, gli accordi internazionali e i fondi per il pubblico impiego.

Pur nell'ambito del citato andamento discendente (a partire dal 2016) del totale degli oneri, si nota un andamento "campanulare" del relativo profilo per alcune leggi, in virtù dell'operare, talora, di meccanismi che determinano la contabilizzazione in bilancio – almeno in riferimento al saldo netto da finanziare - degli effetti della normativa nell'esercizio susseguente al primo: è il caso della legge n. 160 (di conversione del decreto legge n. 113, in materia di enti locali, in riferimento, in particolare, all'art. 11, riguardante regolazioni contabili tra lo



Stato e la Regione Sicilia). In altri casi si tratta di conseguenze delle scelte discrezionali del Legislatore.

In merito poi alla distribuzione degli oneri tra leggi ordinarie e decreti legislativi, assolutamente trascurabile è l'incidenza di questi ultimi.

c) *Le coperture del quadriennio*

Quanto alle compensazioni, in riferimento al quadriennio 2015-2018, per quanto concerne le leggi, continua ad essere preponderante la forma di copertura costituita dalla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, pari a quasi l'84 per cento del totale per il primo anno (2016), il 38 per cento per il 2017 e poco più del 57 per cento per il 2018 (Tavola 3). In riferimento al totale degli oneri creati con legge ordinaria nel quadriennio, poco più dei 2/3 risultano coperti con tale forma di compensazione.

Quanto agli oneri imputati all'esercizio 2015, la forma di copertura è esclusivamente quella relativa all'utilizzo dei fondi speciali, per i motivi illustrati nel precedente paragrafo in riferimento alla possibilità del determinarsi per legge, ad esercizio inoltrato, di oneri riferiti all'esercizio precedente.

Sempre per il complesso degli oneri creati per il quadriennio 2015-2018 dalle leggi pubblicate nel periodo qui considerato, le restanti forme di copertura si distribuiscono tra le nuove o maggiori entrate (13 per cento circa) e le altre forme di coperture (es. residui, contabilità speciali, economie: per il dettaglio si rinvia alla scheda per singola legge) per quasi il 15 per cento, mentre il Fondo speciale fornisce il 4,6 per cento circa delle risorse di compensazione.

Quanto poi alle coperture riferite agli oneri dei decreti delegati, sono solo le riduzioni delle precedenti autorizzazioni legislative di spesa ad offrire le necessarie compensazioni (Tavola 3).



Sia pur tenendo conto del fatto che le coperture qui considerate si riferiscono solo agli oneri creatisi nel secondo quadrimestre dell'anno, la descritta composizione delle compensazioni mette in luce come, per tale periodo ed in riferimento, dunque, alla legislazione diversa dalle determinazioni di sessione, la nuova decisione onerosa assunta con norma primaria si risolve in gran parte nella ricomposizione della struttura della spesa in essere.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

a) Il nuovo assetto della contabilità di Stato in riferimento alla copertura finanziaria delle leggi

Va ricordato anzitutto, sul piano ordinamentale, l'entrata in vigore nel periodo qui considerato della legge n. 163, di revisione della legge di contabilità n. 196 del 2009, nonché dei due decreti legislativi attuativi degli articoli 40 e 42 della medesima legge di contabilità (rispettivamente, nn. 90 e 93). In merito al relativo contenuto si fa rinvio a quanto già rappresentato dalla Corte nei pareri espressi e nelle relative audizioni parlamentari.

Merita di essere qui sottolineato inoltre, per i profili attinenti alla presente Relazione, che gli elementi modificativi della normativa in tema di regolamentazione degli effetti finanziari e contabili non sono stati oggetto di considerazione ad opera della legislazione del quadrimestre qui considerato, tenuto conto che la pubblicazione della citata legge n. 163 è avvenuta nello scorso mese di agosto.

E' utile altresì ricordare che le modifiche apportate con la predetta legge alla disciplina contabile riferita alla legislazione ordinaria (art. 17) presentano un contenuto in parte diverso rispetto al testo della proposta di legge su cui si è



svolta l'audizione parlamentare della Corte. Appare opportuna pertanto questa sede, una breve menzione delle principali innovazioni.

In riferimento dunque all'art. 17 della legge di contabilità, concernente la copertura finanziaria delle leggi, è da registrare la previsione di una nuova forma di copertura (lettera a-bis del comma 1), concernente la modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa.

Alla precedente lettera b) del medesimo comma 1 è stato poi aggiunto un periodo in base al quale, per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei ministeri.

E' stato poi statuito, con un nuovo comma (1.1), il divieto di utilizzo a copertura delle disponibilità derivanti dall'otto per mille e dal cinque per mille.

Sul piano generale, è stato altresì rafforzato, con il nuovo comma 6-bis, il contenuto obbligatorio delle Relazioni tecniche in caso di neutralità finanziaria, di cui è stata fissata la inammissibilità per le spese di natura obbligatoria.

Infine, nel fissare un generale obbligo di monitoraggio (comma 12), è stata precisata la griglia degli interventi diretti ad ovviare nell'immediato ad eventuali scostamenti tra le previsioni di spesa e i risultati effettivi, disponendosi, per l'esercizio in corso - in attesa della riconsiderazione dell'intervento con la legge di bilancio per gli esercizi successivi -interventi correttivi dapprima con riduzioni di spesa da parte del Ministero competente e, in un secondo momento, in caso di insufficienza, con dPCM (comma 12-bis), nonché, in caso di ulteriore non compensabilità sempre nel corso dell'esercizio, rinviando al generale intervento già previsto dal comma 13 dell'art. 17 in discussione (comma 12-ter), ossia ad un'iniziativa legislativa *ad hoc*.



Per gli esercizi successivi si fa rinvio alla legge di bilancio (12-quater), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggior spesa.

b) I profili ordinamentali relativi alla legislazione del quadri mestre

1) Le clausole di neutralità

La legislazione del quadri mestre, che – si ripete – va valutata rispetto al precedente assetto ordinamentale tenuto conto dei ricordati tempi di pubblicazione della citata legge n. 163, offre lo spunto per una serie di considerazioni di metodo per alcune delle quali è poi intervenuta la stessa legge n. 163.

E’ il caso in particolare di una questione già più volte oggetto di considerazione in questa sede e che è riproposta in modo diffuso, ossia della affidabilità delle clausole di neutralità. In caso negativo, infatti, si creano le condizioni – come è stato già ripetutamente osservato dalla Corte – per una serie di conseguenze problematiche in termini di rallentamento – se non di blocco – in ordine all’attuazione della normativa interessata ovvero in termini di costi la cui copertura è destinata ad essere soddisfatta in sede di previsioni di bilancio. Si tratta dunque di fattispecie da monitorare con particolare attenzione, in special modo in caso di spese di natura obbligatoria: da questo punto di vista è opportuno ricordare che la citata novella della legge di contabilità provvede ad escludere l’apponibilità di clausole di neutralità in presenza di oneri rigidi.

Gli esempi della legislazione del quadri mestre si prestano a riflessioni da questo punto di vista, soprattutto nel caso di riforme di compatti: un caso è quello della legge n. 132 (in materia ambientale), per alcuni aspetti della quale non è chiaro il carattere sostitutivo o comunque non innovativo della normativa, il che costituisce la generale condizione per l'affidabilità della



clausola di neutralità. Lo stesso si può rilevare per il decreto legislativo n.

in tema di sicurezza a fronte di rischi legati all'elettromagnetismo.

Va ricordato che in casi simili l'assunto della neutralità, dichiarato dal Governo, si basa il più delle volte sul carattere non innovativo delle attività previste dalla nuova legislazione.

2) Clausole di monitoraggio e di salvaguardia

Si può anche considerare un corollario del problema prima esaminato il fatto che non sempre le leggi riportano le clausole di salvaguardia pure previste dalla legge di contabilità. Si ricorda anche in questo caso, a conferma della centralità del tema, che si tratta di argomento su cui è intervenuta in particolare la novella alla legge di contabilità prima illustrata, specificando le modalità di intervento al riguardo e fissando un generale obbligo di monitoraggio per gli oneri valutati, proprio allo scopo di prevenire il formarsi di scostamenti tra previsioni e realizzazioni ed evitare il rischio del determinarsi di una pressione sulla componente a legislazione vigente delle future leggi di bilancio, con conseguente elusione - di fatto - dell'obbligo di copertura.

3) Effetti sulle previsioni di cassa

Anche per alcuni provvedimenti legislativi afferenti al quadri mestre qui considerato si verificano casi di copertura finanziaria non previsti dalla legge di contabilità ed i cui effetti sui saldi di cassa non risultano evidenziati (e quindi non vengono sottoposti a compensazione).

Il caso più significativo è costituito dalla copertura su residui, la cui previsione di cassa sconta un coefficiente di realizzazione presumibilmente meno elevato rispetto a quanto diventa effettivamente necessario dopo l'entrata in vigore della norma. Ma è il caso altresì della possibilità di utilizzare



fondi in esercizi successivi, che comporta una pressione non compensata sui complessivi conti di cassa.

4) le Relazioni tecniche

Da notare come tendenza positiva il fatto che il maggior coinvolgimento da parte delle amministrazioni interessate, come prevede del resto la legge di contabilità, nella elaborazione delle Relazioni tecniche abbia accresciuto in molti casi il grado di dettaglio di tali documenti, nell'ambito della cui elaborazione il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe svolgere il ruolo di verifica. E' la citata legge n. 132 a fornire, ad esempio, una dimostrazione della positività di tale diversità di ruolo.

2. Le singole leggi

Legge 20 maggio 2016, n. 76, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

La legge intende regolamentare le unioni tra le persone dello stesso sesso e la fattispecie delle convivenze. La struttura metodologica del provvedimento consiste nel normare l'istituto mediante una serie di rinvii al codice civile in riferimento al matrimonio, sia pure con eccezioni. Si registra pertanto una serie di conseguenze sul piano degli effetti sulla finanza pubblica.

Di essi si dà conto sia con la Relazione tecnica prodotta dal Governo sia con la documentazione aggiuntiva prodotta dall'INPS.

La struttura finanziaria della legge prevede oneri che partono da 3,7 milioni iniziali fino a 22,7 milioni a decorrere dall'anno 2025, cui si fa fronte in parte con le disponibilità del fondo per gli interventi strutturali di politica



economica ed in parte con il fondo speciale di parte corrente. È prevista altresì una clausola di salvaguardia, consistente nel rinvio alle spese rimodulabili del Ministero del lavoro.

Da quest'ultimo punto di vista si tratta di una soluzione non del tutto soddisfacente, in quanto - pur in presenza di oneri stimati dell'entità prima riferita e una cui eventuale sottovalutazione non dovrebbe comunque ragionevolmente produrre maggiori spese di entità incontrollabile – proprio la natura ed il contenuto della legge contribuiscono a rendere fragile la clausola sopra riferita, che rinvia alle spese rimodulabili del dicastero interessato, le quali potrebbero non presentare risorse sufficienti. Si ricorda che il meccanismo di salvaguardia vigente all'epoca dell'approvazione della legge doveva essere ispirato all'effettività e all'automaticità e consistere nel rinvio ad una fonte di copertura supplementare in grado di produrre le risorse aggiuntive occorrenti, sempre che non venissero messi in pericolo gli equilibri di finanza pubblica, nel qual caso si sarebbe fatto fronte con un'iniziativa legislativa *ad hoc*.

Tali garanzie, pur tenendo conto della relativa esiguità degli oneri, non sembrano quindi essere fornite in misura sufficiente dalla formulazione della legge, soprattutto tenuto conto dell'elevata aleatorietà delle stime.

Da questo punto di vista, in assenza di altre indicazioni, dalla documentazione prodotta si rileva che è stata presa a riferimento l'esperienza tedesca, tenuto conto della forte analogia tra i due istituti (ovviamente, al netto delle differenze circa la popolazione) e nell'ipotesi che un quarto delle unioni interessate usufruisca delle provvidenze già nel primo anno di applicazione della disciplina. Sono state elaborate delle ipotesi relativamente alla distribuzione per età e per sesso, assumendo la distinzione tra pensione indiretta e pensione di reversibilità, nonché ipotizzando il raggiungimento medio dello *status* di pensionato diretto alla maturazione di un'età inferiore di un anno rispetto al requisito anagrafico di età per la pensione di vecchiaia. Sono state poi assunte



le tavole di mortalità dell'Istat ed elaborate delle stime sulla percentuale dei dipendenti pubblici interessati.

Gli oneri sono correlati all'estensione del diritto alla pensione ai superstiti nell'ambito delle unioni civili, anche tenendo conto delle quote integrative di rendita di inabilità permanente, con proiezioni fino al 2050.

In conclusione, trattaudosi — si ripete — di previsioni di costo ad elevata aleatorietà, seppur di entità comunque complessivamente contenuta, sarebbe stata opportuna una clausola di salvaguardia più sostenibile.

Legge 26 maggio 2016, n. 89, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

Si tratta della conversione di un decreto-legge che detta una serie di interventi urgenti per risolvere problemi specifici del settore della scuola e dell'università.

La portata finanziaria complessiva del provvedimento è contenuta, laddove, sia pur solo per il primo anno, la misura più significativa (sul piano quantitativo) viene recata dall'art. 1, in tema di interventi per il decoro degli edifici scolastici, per cui viene stanziata una somma di 64 milioni.

Sono state prodotte le prescritte documentazioni da parte del Governo, ivi compreso l'apposito allegato riepilogativo degli effetti delle norme sui tre saldi distintamente per il testo-base e per gli emendamenti approvati in prima lettura (Senato della Repubblica), con un impatto netto nullo grazie all'operare delle coperture.



Viene utilizzata la tecnica del limite di spesa, il che notoriamente ~~attutisce~~ la rilevanza dei problemi di quantificazione degli oneri. Ciò nonostante, registra la positiva circostanza per cui la Relazione tecnica prodotta appare estremamente dettagliata in ordine all'illustrazione delle determinanti della quantificazione dell'onere, pur fissato – si ripete – come tetto di spesa.

Vanno ricordate tuttavia alcune norme prive di effetti finanziari negativi, secondo la Relazione tecnica. Quanto all'art. 1-ter, in tema di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016-2017, lo scopo della norma è prorogare il termine per le assunzioni di personale docente, il che non comporta, secondo il Governo, oneri, ma anzi può comportare risparmi, in quanto non vi sarebbe più l'esigenza di ricorrere a straordinari per rispettare il termine previgente e si sposterebbe la decorrenza economica delle nuove assunzioni al 15 settembre, senza peraltro che si registrino oneri previdenziali, riemanendo la decorrenza giuridica fissata al 1° settembre.

L'art. 2-bis, in materia di nuovi corsi di specializzazioni non mediche, soggiace al vincolo della neutralità e non comporta oneri in base alla Relazione tecnica, considerando il contributo da parte degli interessati, “salvo la possibilità di individuare apposite borse di studio con le risorse disponibili a legislazione vigente”: pur trattandosi di una possibilità e di un costo presumibilmente di modesta entità, si osserva che sarebbe stato opportuno integrare la pur dettagliata Relazione tecnica con una illustrazione, almeno per gli atenei di maggiori dimensioni, degli spazi finanziari effettivamente disponibili in ordine ad un efficace utilizzo di tale possibilità.

Di notevole rilievo è l'art. 2-sexies, in tema di rideterminazione dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità, a seguito di un contenzioso amministrativo nel corso del quale si è registrato l'accoglimento di alcuni ricorsi: in proposito, la Relazione tecnica presenta un ricco dettaglio di valutazioni riferite all'ipotesi di diritti soggettivi e ad altre ipotesi. L'impatto è



modesto in termini finanziari, così come quantificato dal comma 5. Trattandosi in parte di spesa obbligatoria, il problema della apposizione o meno della clausola di salvaguardia è stato risolto in senso negativo, in quanto, in base a ciò che si desume dalla documentazione depositata dal Governo, l'effetto stimato dell'onere si ragguaglierebbe a 4/5 dello stanziamento, il che rappresenterebbe una soluzione accettabile, “consentendo quindi ampi margini di prudenza a tutela dei saldi di finanza pubblica”.

Al riguardo, si osserva che solo l'esiguità dell'onere contribuisce a ridimensionare la rilevanza metodologica della questione, soprattutto se valutata in prospettiva, anche se, in riferimento agli oneri riferiti al periodo precedente, va rilevato che la Relazione tecnica ha precisato che non si tratterebbe di maggiori spese automatiche, essendo necessari “atti impugnativi di procedimenti amministrativi”.

Vertendo infine alcune coperture sul fondo “La Buona Scuola”, il Governo ha fatto presente che ciò “non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente”. Anche in questo caso l'esiguità degli oneri contribuisce a non ritenere problematica tale assunzione, ferma restando, sul piano metodologico, l'esigenza di una più esaustiva rappresentazione dei criteri di costruzione delle previsioni a legislazione vigente.

Legge 6 giugno 2016, n. 106, delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale

La legge, come sintetizza la Relazione tecnica, prevede “una serie di interventi normativi da attuare attraverso il conferimento al governo di apposite deleghe in materia di disciplina del Terzo settore, volti a introdurre



misure per la costruzione di un rinnovato sistema, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevarne i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa...”.

Il Governo ha fornito l'apposito allegato riepilogativo dell'impatto sui tre saldi, nonché le prescritte Relazioni tecniche. L'ammontare dell'intervento è limitato, ragguagliandosi ad un massimo di 20 milioni annui.

A parte singole norme, la struttura contabile del provvedimento prevede, da un lato, la neutralità finanziaria delle deleghe (art. 1), mediante una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle amministrazioni per quanto riguarda gli adempimenti previsti dai decreti legislativi medesimi, e, dall'altro, un rinvio alle dotazioni in essere per tale riforma (art. 11, comma 1).

Essendo, queste ultime, costruite come limite di spesa, non dovrebbero esservi problemi dal punto di vista finanziario, in quanto, ove si palesassero maggiori esigenze, sia in sede di decretazione delegata sia soprattutto nell'ulteriore sede attuativa nel corso del tempo, con legge si provvederà ad apportare le relative determinazioni, comprendenti anche le eventuali, occorrenti coperture finanziarie (art. 1, comma 6). Relativamente alle norme con risvolti finanziari, l'art. 9, che detta misure fiscali e di sostegno economico, trova copertura negli stanziamenti di cui all'art. 11, comma 2 (il comma 3 provvede al potenziamento di tali misure).

E' disposta poi un'attività di monitoraggio e di controllo (art. 7), in relazione alla quale non è prevista la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ma solo dell'Agenzia delle entrate, per gli aspetti finanziari. Tale attività è comunque da svolgere ad invarianza di costi (art. 7, comma 5).



Singole norme presentano, comunque, profili da menzionare, per gli aspetti qui esaminati. L'art. 8, per esempio, nell'applicare il principio di universalità in tema di servizio civile, "porterà ad un aumento dei giovani" avviati a tale servizio, come ricorda la Relazione tecnica aggiornata, la quale aggiunge, però, che ciò "non è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i bandi nazionali di servizio civile sono pubblicati sulla base delle risorse finanziarie preventivamente individuate dal governo e quindi entro limiti finanziari limitati all'origine".

Si tratta di una impostazione verosimilmente debole sul piano metodologico, in quanto si verifica ancora una volta il caso dell'avvio di un processo i cui risvolti contabili vengono sostanzialmente demandati all'attività amministrativa, mentre dovrebbe essere la stessa legge-delega (ovvero la decretazione delegata) ad individuare a regime il perimetro dell'intervento oppure la relativa modalità di regolamentazione. Il riferimento ai "limiti finanziari limitati all'origine" rappresenta una soluzione che potrebbe essere inadeguata ove nel corso del tempo dovessero determinarsi maggiori esigenze finanziarie. Il pericolo da evitare, in fin dei conti, è che si determini nel corso del tempo una pressione sulle previsioni a legislazione vigente.

Analoghe considerazioni valgono per il generico riferimento ai decreti legislativi e alle risorse a legislazione vigente, contenuto nella Relazione tecnica, che tra l'altro rinvia ad una programmazione in materia "di norma triennale". L'indicazione nella legge di una soluzione *ad hoc*, anche con l'eventuale evidenziazione di un apposito fondo come limite di spesa, avrebbe ovviato alle esposte osservazioni.

Viene altresì in rilievo l'art. 9, in materia di misure fiscali e di sostegno economico al settore. A parte la generica formulazione del comma 2, nel senso che le misure agevolative di cui all'articolo "tengono conto" delle risorse di cui al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese in essere presso la Cassa Depositi